



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 1 di 8

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: D.L. 34/2020 e incentivi – eco-sisma bonus – competenza professionista abilitato alla progettazione di edifici ed impianti – Legge di Bilancio 2021

Anche a seguito delle sollecitazioni pervenute al nostro Consiglio Nazionale per un aggiornamento delle interpretazioni da estendere a seguito delle intervenute modifiche normative, Vi trasmettiamo un aggiornamento delle considerazioni già espresse in merito alle competenze del professionista abilitato in tema di eco-sisma bonus.

Per definire la figura del “tecnico abilitato”, il D.L. 34/2020 fa riferimento alla normativa relativa alla normativa relativa alla certificazione energetica, di cui al D. Lgs. 192/2005 e succ. ed integr.

Quindi, per “tecnico abilitato”, in ordine alle considerazioni legate all’interpretazione degli articoli 119, 120 e 121 del D.L. 34/2020, si intende il “*soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali*”.

Fermo restando le considerazioni contenute nella circolare CNPI n. 3245 del 11 luglio 2013, cui si rinvia, si chiarisce da subito che il perito industriale, iscritto all’albo in una delle specializzazioni termotecnica, edilizia, elettrotecnica e meccanica, che il D.L. n. 145/2013 (art. 1 comma 8 - ter lett. b) ha allargato anche alle specializzazioni «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica» sono in possesso delle competenze professionali necessarie per asseverare gli interventi richiesti dal D.L. 34/2020 art. 119 comma 1 lett. a), b), c) e redigere la documentazione tecnica ad essi relativi.

La congiunzione “e” non distingue né disgiunge la competenza alla progettazione di edifici da quella degli impianti, ma va interpretata come congiunzione correlativa “sia”, nel senso che allarga e non restringe la platea dei professionisti interessati dalle attività professionali di asseverazione. Pertanto, tra i “tecnici abilitati” vanno compresi tutti i professionisti iscritti in albi che posseggano, alternativamente, la competenza alla progettazione di edifici oppure alla progettazione di impianti, oppure entrambe le competenze.

D’altra parte, la definizione di “tecnico abilitato” è mutuata da quanto il Legislatore ha stabilito nei regolamenti in materia di certificazione energetica e, in questo senso, tenendo conto degli orientamenti ministeriali, la materia trattata in sede di ecoincentivi investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 2 di 8

Ai fini della redazione delle asseverazioni ed attestazioni previste dall'art. 119 e 120 D.L. 34/2020, i profili professionali individuati dal Legislatore sono di due tipologie: da una parte i “tecnici abilitati”, cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, nei limiti delle rispettive competenze, dall'altra i professionisti competenti alla progettazione di strutture edilizie, direzione lavori e collaudo statico delle strutture, iscritti nei relativi ordini e collegi, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.

Tale figura può coincidere con il “tecnico abilitato”, di cui agli interventi di efficientamento energetico, ma anche divergere, cosicché per le attività di collaudo statico delle opere edili possono effettivamente individuarsi in altre figure professionali come quelle di ingegnere e architetto civile.

Per gli interventi di efficientamento energetico, viene richiamata la normativa sulla certificazione energetica, di cui al D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013 e D.L. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014.

Per questi interventi sono competenti tutti i “tecnici abilitati”, in possesso delle competenze alla progettazione di edifici ed impianti, che non vanno considerati come competenze da cumularsi le une con le altre in capo ad un unico soggetto, ma che rientrano tra le attività professionali ricomprese nell'alveo cioè nel panorama generale di tutti gli “interventi di efficientamento energetico” possibili, per la realizzazione dei quali vanno individuate tutte le categorie professionali che per legge e per regolamento siano competenti a progettare sia gli edifici che gli impianti.

Data la varietà degli interventi tecnici, sarebbe inutilmente discriminante limitare l'accesso a determinate categorie di professionisti, dal punto di vista della elevata qualificazione.

Tale considerazione scaturisce dalla stessa valutazione dalla normativa richiamata dal decreto, che fa riferimento al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i che riguarda i sistemi di qualificazione energetica. Per questo motivo, si parla di “tecnici abilitati” ovvero di quei professionisti, che lo stesso Decreto Prezzi, di cui al DM 6 agosto 2020, cita tra le definizioni e che ripete la denominazione utilizzata dal Legislatore in materia di qualificazione energetica con D.P.R. 75/2013 e successivo D.L. 145/2013, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005.

In buon sostanza, il D.P.R. n. 75/2013 stabilisce che il tecnico sia abilitato all'esercizio della professione, relativamente alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, che non deve intendere le due condizioni in stretta concomitanza, perché, al contrario, si escluderebbero di fatto sia tutte le lauree individuate dalla legge e riconducibili al settore industriale e tecnologico, indicate all'art. 55 D.P.R. 328/2001, sia i diplomi tecnici annoverati nel D.L. 145/13.

In altre parole, la suddetta condizione di abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi è da intendersi come elencazione delle possibili abilitazioni e non come coesistenza di due requisiti, che sarebbe eccessivamente restrittiva rispetto alle prestazioni richieste.

Lo stesso art. 1 comma 3 punto h) del DM 6 agosto 2020 stabilisce che, per “tecnico abilitato”, si intenda il “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 3 di 8

In considerazione delle indicazioni interpretative e di chiarimento riportate sull'argomento, la Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993, al punto 7 ultimo capoverso, dispone che: *"Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse."*

Sicché, laddove il regolamento si occupa della competenza relativa alla "... progettazione di edifici..." è corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

A memoria di ciò, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, integrato dal D.M. 26 ottobre 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un "tecnico abilitato", valendo a tal fine l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri o all'Ordine dei Periti Industriali, iscritti negli specifici albi professionali.

Per questo, la competenza alla progettazione di edifici ed impianti coesistono e si completano per ogni tipo di intervento di efficientamento energetico in quanto nell'intervento impiantistico rientrano tutte le attività di efficientamento energetico, che vanno dal cappotto termico fino all'impianto termico, elettrico, termotecnico, fotovoltaico e di microgenerazione energetica¹.

¹ Per questi motivi, il decreto individua i soggetti, che possano definirsi "tecnici abilitati", facendo riferimento alla normativa energetica.

Oltre a quanto descritto al principio della trattazione, l'art. 3. D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., recante "Spese per le quali spetta la detrazione" stabilisce che: *"La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:*

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) ... (omissis...);"

Il fatto che, nel programma dei contenuti minimi del corso di formazione di cui all'Allegato 1 del DPR 75/2013, non compaiano materie attinenti alle strutture, all'urbanistica, alla progettazione architettonica, ovvero materie che possano anche tangenzialmente essere ricondotte alla "progettazione di edifici", conforta l'interpretazione secondo la quale la competenza necessaria debba essere quella inerente al comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio. Competenza già ricompresa entro quella inerente la "progettazione di impianti".

f) Il D.L. 145/2013 (cosiddetto "destinazione Italia"), convertito in legge dalla L. 9/2014, ha individuato il tecnico abilitato che, senza corsi specifici, fosse competente alla progettazione di edifici ed impianti, con ciò individuando una diversificata tipologia di professionalità, ognuna delle quali deve essere ricondotta al rispettivo albo professionale, per poterne identificare la competenza alla progettazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 75/2013, il tecnico abilitato è "un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato."

I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti seguenti (art. 2, c. 3):

"... essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da: a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze e a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

- laurea magistrale di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), in Ingegneria Chimica (LM-22), in Ingegneria Civile (LM-23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), in Ingegneria della Sicurezza (LM-26), in Ingegneria Elettrica (LM-28), in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30), in Ingegneria Gestionale (LM-31), in Ingegneria Meccanica (LM-33), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (LM-53), in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) e in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71) o laurea specialistica di cui al D.M. 04/08/2000 in Architettura e Ingegneria Edile (4/S), in Ingegneria Chimica (27/S), in Ingegneria Civile (28/S), in Ingegneria Elettrica (31/S), in Ingegneria Energetica e Nucleare (33/S), in Ingegneria Gestionale (34/S), in Ingegneria Meccanica (36/S), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (38/S), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (31/S), in Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali (74/S) e in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S);



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 4 di 8

Tanto vale per tutti i periti industriali in possesso delle specializzazioni previste dalla normativa energetica, di cui al D.P.R. 75/2013 e D.L. 145/2013, come già specificato.

Infine, l'art. 119 D.L. 34/2020, comma 15 stabilisce che: *“Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12:*

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

La norma è chiara nell'indicare la figura dell' “asseveratore” degli interventi legati all' “*Ecobonus*” ed efficientamento energetico (a: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio; b: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione; c: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore) con quella del “*tecnico abilitato*”, la cui competenza professionale è desunta dalla definizione indicata nel DPR 75/2013 e DL 145/2013 ovvero, nel caso dei periti industriali, è quindi attribuita a periti industriali in termotecnica, edilizia, elettrotecnica, meccanica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica (D.P.R. 75/2013 come integrato dal D.L. n. 145/2013, art. 1 comma 8 - ter lett. b).

Gli interventi di cui al comma 4 art. 119 D.L. 34/2020 (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 ovvero

- laurea, cosiddetta triennale, di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), in Ingegneria Industriale (L9), in Scienze dell'Architettura (L17), in Scienze e Tecniche dell'Edilizia (L23) e Scienze Agrarie e Forestali (L25), o laurea, cosiddetta triennale, di cui al d.m. 4 agosto 2000 in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile (4), in Ingegneria Civile e Ambientale (8), in Ingegneria Industriale (10), in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20);

- perito industriale: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione “energia” o indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione “elettrotecnica”, oppure diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica o termotecnica, (che il D.L. n. 145/2013 (art. 1 comma 8 - ter lett. b) ha allargato anche alle specializzazioni «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica»;

- geometra: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio oppure diploma di geometra.

I diplomi secondari superiori individuati dalla norma di riferimento sono:

a) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni”. Questi sono i tecnici abilitati cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti ed in questi termini vanno interpretate le disposizioni contenute nelle disposizioni relative all'ecobonus, ecosisma e, più in generale, di efficientamento energetico, stabilite dal “Decreto Rilancio”, di cui agli artt. 119, 120 e 121 D.L. 34/2020



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 5 di 8

interventi per la riduzione del rischio sismico), sono asseverati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Questi professionisti attestano la congruità delle spese rispetto agli interventi agevolati.

**.*.*.*.*

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021)

La Legge di Bilancio 2021, con l'art. 1 comma 66 e seguenti ha introdotto, oltre alla proroga temporale fino al 30 giugno 2022, con ulteriore prosieguo fino al 31 dicembre 2022 in condizioni specifiche, anche importanti precisazioni circa le attività rientranti nelle misure agevolate, ivi comprese quelle segnatamente professionali, svolte dai tecnici abilitati in materia di asseverazioni e attestazioni.

Proroga dei termini

Innanzitutto, le misure previste dall'art. 119 D.L. n. 34/2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

La proroga al 30 giugno 2022 è estesa anche per gli interventi di riqualificazione energetica ovvero per quelle coperte dalle misure di incentivazione nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per la conclusione degli interventi, fissato al 30 giugno 2022, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2022 e, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Inoltre, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) (cioè, condomini e persone fisiche), la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (come integrato dalla stessa Legge Bilancio 2021 in commento al punto n) del comma 66), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (cioè IACP o società *in house providing*), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023».

Infine, la proroga al 30 giugno 2022 è estesa anche per gli interventi di riqualificazione energetica ovvero per quelle coperte dalle misure di incentivazione nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Chiarimenti ed integrazioni delle misure agevolate

La Legge di Bilancio riporta anche alcune importanti precisazioni.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 6 di 8

La prima di queste riguarda l'estensione della disciplina agevolativa anche agli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Inoltre, è precisato che può ritenersi “funzionalmente indipendente” quell'unità immobiliare che sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

La Legge di Bilancio 2021, all'art. 119 D.L. 34/2020 aggiunge, dopo il comma 1-ter, il seguente:

«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».

A tal proposito, si ricorda che gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispondere alla definizione contenuta all'art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001².

Per ciascun intervento di efficientamento energetico, il beneficio è esteso agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art 16 bis comma 1 lett. e D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.) “*anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni*”;

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L'incentivazione è concessa anche per gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, e dopo le parole: « pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

2 Art.- 3 comma 1 DPR 380/2001 lett. d): “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 7 di 8

di cui all'articolo 16 ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare:

Integrando il comma 10 dell'art. 119 D.L. 34/2020, la Legge Bilancio 2021 specifica che per persone fisiche si intendono i condomìni e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomìni dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomìni ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Assicurazione dei tecnici abilitati

Per quanto riguarda i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività, di cui al presente articolo, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 gennaio 2021

Prot.63/GE/df

Pag. 8 di 8

Per gli interventi incentivati, il cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Infine, l’art. 1 comma 67 della Legge di Bilancio 2021 integra l’art. 121 del D.L. n. 34/2020, stabilendo che *“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”*.

Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili su edifici ricadenti in zona ad alta pericolosità sismica si applicano a tutti gli interventi, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio (art. 1 comma 68 della Legge).

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)